



**COMUNE DI TRISSINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
**N. 23 DEL 26-02-2025**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

Il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **17:45**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. Faccio Davide Sindaco e nelle persone dei Signori:

Faccio Davide	Presente
Ceranto Giovanni	Presente
Benetti Martina	Assente
Dona' Carlotto Eleonora	Presente
Mastrotto Agostino	Presente

Presenti 4/ Assenti 1

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. MICHELANGELO PELLE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 01/01/2025, ha stabilito all'articolo 1 quanto segue:

*“Comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*Comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto.*

*Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.”*

**PRESO ATTO** che la disposizione sopra richiamata prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, fino ad un importo massimo di € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fino ad un importo massimo di € 300,00, contributo che può essere ridotto nel caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

**DATO ATTO** che negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (come la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, risalenti nel tempo), hanno impegnato in misura crescente l'ufficio dello stato civile del Comune in attività sostanzialmente gratuite per i richiedenti, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

**RITENUTO** pertanto di prevedere un adeguato corrispettivo economico per l'attività svolta determinando l'entità dello stesso come segue:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 per ciascun atto, indipendentemente dal fatto che le istanze siano corredate o meno

dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

**PRECISATO** che le richieste di certificati o di estratti di stato civile dovranno sempre indicare i dati anagrafici e gli elementi necessari ad identificare univocamente l'individuo oggetto di certificazione;

**ATTESO CHE:**

- il contributo di euro 600,00, di cui all'art. 1, comma 636, della L. n. 207/2024, si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità;
- il contributo non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o negativo;
- il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. 207/2024;

**RICHIAMATI:**

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Trissino;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trissino;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2024, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027 – nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP 2025-2027) e della nota integrativa.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'08.01.2025, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027. Assegnazione risorse finanziarie";
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 19.12.2024, avente ad oggetto: "Rinnovo incarichi di posizione organizzativa (E.Q.) fino al 31.12.2025", con il quale viene conferito l'incarico di posizione organizzativa del Settore II^ "Servizi alla Persona" alla dott.ssa Ketty Pretto;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi in maniera palese,

**DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate.
2. di istituire i contributi previsti dall'articolo 1, commi 636 e 637, della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), determinandone l'entità come segue:

<b>DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA</b> , presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ <b>600,00</b> per ciascun richiedente maggiorenne
<b>RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE O PER COPIA INTEGRALE, FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE</b>	€ <b>300,00</b> per ciascun atto di stato civile

3. di stabilire che i contributi suddetti dovranno essere versati all'Ente nei modi di legge ed il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato contestualmente alla presentazione della domanda, allegando alla medesima la ricevuta/attestazione dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
4. di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno, le convenzioni internazionali o altre fonti;
  - in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;
  - il contributo non comprende altre eventuali spese, quali imposta di bollo e spedizione dei documenti;
5. di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune.

La presente delibera viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Faccio Davide  
Firma digitale ai sensi  
degli artt. 24 e seguenti  
del d.lgs 82/2005

Il Segretario Comunale  
MICHELANGELO PELLE'  
Firma digitale ai sensi  
degli artt. 24 e seguenti  
del d.lgs 82/2005

ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

La Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, li 20-02-2025

La Responsabile del Settore II  
KETTY PRETTO  
Firma digitale ai sensi degli artt. 24  
e seguenti del d.lgs 82/2005

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I  
Oriella Antoniazzi  
Firma digitale ai sensi degli artt. 24  
e seguenti del d.lgs 82/2005